

**DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2013**  
**216/2013/R/EEL**

**RICONOSCIMENTO, AI PRODUTTORI CIP 6, DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OBBLIGO DI**  
**ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI PER L'ANNO 2011**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 maggio 2013

### **VISTI:**

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto ministeriale 2 dicembre 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010 (di seguito: decreto ministeriale 2 agosto 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 8 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2011 (di seguito: decreto ministeriale 23 giugno 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02;
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04 (di seguito: deliberazione 8/04), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione 101/05), e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 30/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2010, ARG/elt 35/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/10);

- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 102/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 102/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 81/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2012/R/eel);
- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. RM/M07/5520, con cui l'Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l'altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008;
- la nota del 22 settembre 2006, pubblicata sul sito internet dell'Autorità nell'ambito dei comunicati e chiarimenti alla deliberazione 113/06 (di seguito: nota del 22 settembre 2006).

#### CONSIDERATO CHE:

- il titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
- con la deliberazione 113/06, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (di seguito: l'obbligo);
- il punto 1 della deliberazione 113/06 ha previsto che, ai fini dell'applicazione del medesimo provvedimento, vengano applicati i criteri già adottati con le deliberazioni 8/04 e 101/05; e che, pertanto, il valore  $V_m$  riconosciuto per ogni certificato verde sia pari a:

$$V_m = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a.  $Q_{GSE}$  è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE;
  - b.  $P_{GSE}$  è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
  - c.  $Q_{IAFR}$  è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
  - d.  $P_{IAFR}$  il costo medio di produzione, comprensivo della remunerazione del capitale di rischio, dell'energia elettrica da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR.
- in aderenza ai criteri richiamati al precedente alinea, l'Autorità ha calcolato il valore  $V_m$  riconosciuto per ogni certificato verde, aggiornando, anno per anno e a parità di formula, le modalità di quantificazione dei termini presenti nella formula medesima, e ha conseguentemente quantificato, per ogni società istante ed avente diritto, gli oneri complessivamente riconosciuti per gli obblighi degli anni fino al 2010; in particolare:

- per l’obbligo degli anni 2003 e 2004, il valore  $V_m$  è stato definito con la nota del 22 settembre 2006, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l’obbligo degli anni 2005, 2006 e 2007 il valore  $V_m$  è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 30/09, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l’obbligo dell’anno 2008 il valore  $V_m$  è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 35/10, mentre il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato effettuato con lettere dedicate;
- per l’obbligo dell’anno 2009 il valore  $V_m$  e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall’Autorità con la deliberazione ARG/elt 102/11;
- per l’obbligo dell’anno 2010 il valore  $V_m$  e il riconoscimento degli oneri per ogni società è stato definito dall’Autorità con la deliberazione 81/2012/R/eel;
- con la deliberazione ARG/elt 102/11, l’Autorità ha previsto che, ai fini della quantificazione del valore  $V_m$  per l’obbligo degli anni successivi al 2009, applicando la medesima formula richiamata dalla deliberazione 113/06:
  - a) i termini  $Q_{GSE}$  e  $Q_{IAFR}$  siano ricalcolati per ogni anno sulla base dei dati resi disponibili dal GSE;
  - b) il termine  $P_{GSE}$  sia pari alla media dei prezzi medi al netto dell’Iva, registrati in ciascuna sessione di negoziazione presso la sede del GME, ponderata per le quantità, espresse in MWh, dei certificati verdi scambiati in ogni sessione del periodo compreso tra l’1 aprile dell’anno a cui l’obbligo è riferito e il 31 marzo dell’anno successivo;
  - c) il termine  $P_{IAFR}$  sia ricalcolato:
    - aggiornando, ogni anno, la quantità di energia elettrica incentivata con i certificati verdi e il prezzo medio di vendita dell’energia elettrica sul mercato;
    - mantenendo costanti gli impianti di riferimento per il calcolo del costo medio di produzione, il valore del WACC e il costo del capitale annuo equivalente e il valore residuo;
    - aggiornando i costi di gestione (costi di combustibile e costi operativi annui) applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell’anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat;
- con la deliberazione ARG/elt 102/11, l’Autorità ha altresì previsto di procedere ad una ridefinizione complessiva dei costi medi di produzione (necessari per la quantificazione del termine  $P_{IAFR}$ ) solo qualora il progresso tecnologico determini variazioni significative di tali costi e previa apposita consultazione;
- a seguito dei decreti ministeriali 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, dodici impianti assimilati hanno optato per la fuoriuscita anticipata dal provvedimento Cip 6/92 (nove alimentati da combustibili fossili commerciali con effetti dall’1 gennaio 2011; uno alimentato da combustibili di processo o residui o recuperi di energia con effetti dal 1 ottobre 2011; due alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia con effetti dall’1 gennaio 2013);
- gli impianti fuoriusciti anticipatamente dal provvedimento Cip 6, qualora soggetti all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 79/99, a partire dal giorno in cui la risoluzione anticipata ha effetto, non hanno più diritto al riconoscimento degli oneri che derivano dal predetto obbligo, come deriva dai decreti richiamati al

precedente alinea; e che, pertanto, a decorrere dalle produzioni dell'anno 2011, gli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 e oggetto di riconoscimento sono destinati a decrescere significativamente.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare il valore  $V_m$  unitario riconosciuto per ogni certificato verde relativamente all'obbligo dell'anno 2011:
  - applicando la medesima formula, inizialmente introdotta con le deliberazioni 8/04 e 101/05 e successivamente richiamata dalla deliberazione n. 113/06;
  - aggiornando i termini contenuti nella formula medesima applicando quanto previsto, allo scopo, dalla deliberazione ARG/elt 102/11;
- determinare, pertanto, il valore  $V_m$  unitario riconosciuto per ogni certificato verde relativamente all'obbligo dell'anno 2011 pari a 44,00 €/MWh, secondo quanto indicato nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- quantificare gli oneri complessivi da riconoscere, per l'anno in esame e per ogni soggetto che ha presentato istanza ai sensi del punto 2 della deliberazione 113/06, tenendo conto delle risultanze delle verifiche effettuate; e che, a tal fine, occorre:
  - 1) determinare la quantità di energia elettrica assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, al lordo della franchigia pari a 100 GWh e ritirata dal GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, come comunicata dai soggetti responsabili degli impianti di produzione con riferimento all'anno  $x$ ;
  - 2) determinare il numero di certificati verdi ammessi al riconoscimento degli oneri ai sensi della deliberazione 113/06, fissato pari al prodotto tra:
    - i. il numero dei certificati verdi complessivamente necessari al soddisfacimento dell'obbligo nell'anno  $x+1$ ; e
    - ii. il rapporto tra la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo al lordo della franchigia e ritirata dal GSE nell'anno  $x$  nell'ambito di convenzioni di cessione destinata e la quantità di energia elettrica, prodotta e/o importata nell'anno  $x$ , complessivamente soggetta all'obbligo per il medesimo produttore al lordo della franchigia;
  - 3) quantificare gli oneri da riconoscere, pari, ogni anno, al prodotto tra il numero di certificati verdi di cui al precedente punto e il valore  $V_m$  riconosciuto per ogni certificato verde;
- dare comunicazione della predetta quantificazione alla Cassa congruaglio per il settore elettrico affinché riconosca detti oneri a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto, come già previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06

**DELIBERA**

1. di determinare, ai fini dell'applicazione della deliberazione 113/06, il valore  $V_m$  riconosciuto per ogni certificato verde per l'obbligo dell'anno 2011, pari a 44,00 €/MWh;

2. di prevedere che Cassa conguaglio per il settore elettrico riconosca ai produttori elencati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, in relazione all'obbligo dell'anno 2011, gli oneri determinati dall'Autorità e riportati nella medesima tabella. Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 maggio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*